SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ---

N. 67

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIMINO, BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CARTA, PIZZO e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Norme per lo sviluppo sociale ed economico e per la salvaguardia ambientale delle isole minori. Istituzione del «Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori»

ONOREVOLI SENATORI. – Il quadro della realtà sociale, economica, ambientale delle isole minori che contornano il Paese, presenta, come è noto, aspetti notevolmente articolati e variegati.

Benchè nel corso degli anni, ed in particolare dell'ultimo ventennio, un impegno pubblico più incisivo, lo sviluppo del turismo e di talune attività produttive abbiano determinato una importante svolta, rispetto ad una storica condizione di abbandono e di marginalità, sussistono ancora forti elementi di discriminazione, sul piano sostanziale, nella condizione delle collettività delle isole minori rispetto a quelle delle isole maggiori e del continente.

I punti critici che si propongono con maggiore frequenza sono ben noti: i trasporti,

l'approvvigionamento idrico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, un contesto economico precario o squilibrato e le condizioni abitative.

Se dunque si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolane, e la trasformazione delle isole in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni attraverso un processo migratorio strisciante ma non per questo meno forzoso ed ingiusto, occorre attrezzare l'intervento pubblico dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di strumenti qualitativamente e quantitativamente adeguati.

Il presente disegno di legge si propone di fornire una soluzione organica rispetto a tali esigenze.

Il progetto, in primo luogo, afferma il dovere della Repubblica di operare per la rimozione degli ostacoli, connessi all'insularità, che creano una condizione svantaggiata per le comunità locali, nel campo dello sviluppo economico, dei servizi, eccetera.

In relazione a tale dovere si definiscono i compiti spettanti alle Regioni ed agli enți pubblici locali.

Si viene così a sancire una sorta di «Carta» dei diritti delle comunità isolane.

In secondo luogo il progetto stabilisce che l'intervento pubblico occorrente per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale debba essere attuato in base a programmi triennali scorrevoli, da aggiornare annualmente, formulati dalle Regioni col concorso delle amministrazioni locali interessate

Si intende così correggere la più grave delle deficienze che hanno caratterizzato fin qui l'intervento pubblico, quella derivante dal suo carattere frammentario, settoriale ed episodico e valorizzare invece l'autonomia delle Regioni e degli enti locali.

Il programma degli interventi da operare nel triennio non viene paracadutato per altro dall'alto, ma è risultato dall'elaborazione delle scelte delle comunità locali.

La realizzazione dei programmi triennali dovrebbe essere finanziata, secondo il progetto, sia con le risorse che le Regioni autonomamente intendano destinare al settore, sia dalla disponibilità di un fondo globale, dotato di duecento miliardi per il 1987 e di trecento miliardi per gli anni successivi.

Per la ripartizione del fondo fra le Regioni (le quali a loro volta dovranno distribuire le disponibilità tra gli enti locali in base ai programmi) si fa riferimento ad alcuni criteri obiettivi: il reddito ed il numero degli abitanti, la distanza e la superficie delle isole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, la Repubblica rimuove gli ostacoli che, in ragione della distanza dal continente e dalle isole maggiori, impediscono agli abitanti delle isole minori la fruizione di condizioni economiche e sociali pari a quelle assicurate agli altri cittadini.

Art. 2.

1. Le Regioni e gli altri enti locali adottano iniziative ordinate e programmate per la realizzazione di interventi che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivazioni fiscali e creditizie, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali, assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e congrue di reddito, al fine di arrestare i flussi migratori verso la terra ferma.

Art. 3.

- 1. Le Regioni e gli altri enti locali adottano iniziative ordinate e programmate:
- a) per l'approvvigionamento idrico ed energetico, all'uopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;
- b) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all'uopo utilizzando anche apposite navi e prevedendo impianti per il loro trattamento e riciclaggio;
- c) per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature portuali, aereo-portuali ed eliporti;
- d) per il potenziamento dei servizi di collegamento tra isole e terra ferma, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;

- *e*) per il recupero ed il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;
- f) per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le particolarità degli habitat insulari.

Art. 4.

- 1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori» al quale viene attribuita, da parte del Ministero del tesoro, la dotazione complessiva di 200 miliardi di lire per l'anno 1987 e di 300 miliardi di lire per gli anni successivi, da riquantificare annualmente con apposita norma della legge finanziaria.
- 2. Le disponibilità del Fondo sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e speciale ed assegnate con decreto del Ministro del tesoro, sentite le Regioni interessate, sulla base della superficie, del reddito medio e del numero degli abitanti, della distanza delle isole minori dalla terra ferma o dalle isole maggiori.

Art. 5.

1. Le Regioni, sentite le amministrazioni locali delle isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da aggiornarsi annualmente e provvedono all'assegnazione delle disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote del Fondo di cui all'articolo 4, sulla base dei programmi attuativi presentati dagli enti locali.

Art. 6.

1. Nella predisposizione dei piani attuativi di cui al precedente articolo 5, i Comuni individuano scelte tecniche che prevedano, per l'approvvigionamento energetico, l'impiego di energie rinnovabili. Per l'approvvigionamento idrico, i Comuni realizzano prioritariamente impianti di dissalazione delle acque marine nonchè impianti di captazione e regi-

mazione delle acque piovane con creazione di invasi.

Art. 7.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.